

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" N. R.G. 57861/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**- Sezione specializzata in materia di impresa A -**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

**dott. Paola Maria Gandolfi**

**Presidente**

**dott. Alessandra Dal Moro**

**Giudice Relatore**

**dott. Silvia Giani**

**Giudice**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **57861/2014** promossa da:

**GIOVANNI MINISCHETTI** (C.F.MNSGNN47S08I158F), con il patrocinio dell'avv. CHIARELLO ROSSANA e dell'avv. CHIARELLO ENRICO (CHRNRC42T05L219P) VIA MAMELI, 23 20129 MILANO elettivamente domiciliato in VIA MAMELI, 33 20129 MILANO

**attore**

contro

**MATRIX SPA** (C.F. 11586340157), con il patrocinio dell'avv. MOSTARDINI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in VIA BORGOGNA, 8 20122 MILANO

**convenuto**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il sig. Giovanni Minischetti ha convenuto la società Italiaonline S.P.A. (già Matrix S.P.A.), asserendo che quest'ultima avrebbe violato il diritto d'autore per aver pubblicato 'mutilandola', sul sito "Virgilio.it" di proprietà della medesima società, una foto, scattata dall'attore ritraente Ylenia Carrisi, in totale assenza di autorizzazione e senza l'indicazione del nome dell'autore.

L'attore deduce che, in qualità di fotoreporter e giornalista professionista, aveva realizzato un servizio fotografico ad Ylenia Carrisi e che, dopo aver constatato che la convenuta aveva utilizzato, a far data dal 3.11.2011, una delle foto del servizio al fine di pubblicarla sul sito Virgilio.it senza autorizzazione e senza dare indicazione dell'autore della foto, con raccomandata 11.09.2012 aveva contestato tale indebito utilizzo. Ciò nonostante Matrix S.P.A., senza dare riscontro alla missiva, avrebbe continuato a pubblicare la foto in questione sostenendo di averla tratta dalla rete televisiva tedesca Securitel. Sicchè, fallito il tentativo di mediazione, si era visto costretto ad intraprendere la causa per chiedere l'accertamento della violazione del diritto d'autore e il risarcimento del danno materiale e morale subito, nella misura di euro 20.000,00, oltre interessi.

La parte convenuta, costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda:

- eccependo la nullità dell'atto di citazione, in quanto la "vocatio in ius" sarebbe rivolta ad una società attualmente inesistente (la Matrix S.P.A.), a seguito di fusione per incorporazione con la società Italiaonline S.P.A.,
- contestando la legittimazione attiva del sig. Minischetti che non avrebbe provato la titolarità dei diritti d'autore o connessi sulla Fotografia in questione, relativamente alla quale non sussisterebbero, comunque, diritti di sfruttamento patrimoniale o diritti morali:
  - o la Fotografia non sarebbe annoverabile fra le opere dell'ingegno in quanto mancherebbe del carattere creativo e dell'originalità, onde l'attore non potrebbe invocare la tutela ex artt. 1 e 2 n. 7 L.A;
  - o la fotografia non possiederebbe neanche i requisiti di accesso alla protezione previsti per le fotografie c.d. semplici (non creative) ex artt. 87, 90 comma 1 n. 2 e 92 L.A, per cui il suo utilizzo sarebbe libero;
  - o in ogni caso, trattandosi di servizio fotografico realizzato – a dire della stessa parte attrice - per la rivista " Oggi Estate" , quindi per un committente, quest'ultimo avrebbe acquistato i diritti di utilizzazione economica sull'opera, onde spetterebbe all'autore dimostrare l'esistenza di limitazioni al trasferimento dei diritti in capo al committente;
  - o il sig. Minischetti avrebbe, anzi, ammesso la 'cessione' a Securitel "del diritto di pubblicazione della foto" a seguito di regolare contratto, in data anteriore alla utilizzazione della immagine di Ylenia Carrisi da parte della emittente tedesca (2 novembre 2011) e correlativamente in data anteriore alla utilizzazione della Immagine da parte del Portale Virgilio (3 novembre 2011), tratta dal frammento audiovisivo del programma televisivo concernente un'intervista a Romina Power, madre della Carrisi, sul tema della sua scomparsa;
  - o la Fotografia risulterebbe, infine, di proprietà degli Archivi Farabola, da cui si evincerebbe che Gianni Minischetti realizzò la fotografia ma anche che questa è di titolarità di Farabolafoto;
  - o all'epoca della contestata utilizzazione (3 novembre 2011) la fotografia era, in ogni caso già caduta in pubblico dominio, ex art. 92 c.p.c essendo decorsi 20 anni dalla sua

realizzazione, come dimostrerebbe la data di pubblicazione del servizio fotografico di cui la Fotografia in commento era parte;

- o la mancanza del carattere creativo nella Fotografia, impedirebbe all'attore di invocare la tutela di diritti morali, poiché gli artt. 87 e ss l.a. non riconoscono in capo al fotografo un diritto morale di paternità ad essere indicato nelle forme di utilizzazione della fotografia semplice (non creativa), neppure in ragione delle "forme d'uso" cui fa riferimento l'art. 8, comma 1, l.a.,

Quanto alla richiesta di risarcimento danni, premesso che già in data 13.01.2013, nel comunicare che non avrebbe aderito alle richieste dell'attore aveva, altresì, dichiarato di aver cessato l'utilizzo dell'immagine, ha negato che l'attore abbia fornito prove al riguardo.

Ha chiesto, infine, in via riconvenzionale la condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 cpc.

\*

Ciò premesso il Collegio osserva:

- a) l'eccezione di nullità della citazione – non coltivata in sede di scritti conclusionali dalla convenuta – è infondata poiché la Matrix S.P.A. è stata incorporata per fusione nella convenuta, che, peraltro, costituendosi ha sanato ogni eventuale vizio della *vocatio in ius* ex art. 163 3° comma c.p.c.;
- b) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è stata impropriamente dedotta alla luce di fatti che attengono, in effetti, al "merito" della controversa questione di titolarità del diritto azionato: detti fatti (acquisto automatico dei diritti di sfruttamento della Fotografia in capo al committente, rivista "Oggi Estate"; in alternativa cessione degli stessi alla emittente televisiva tedesca o, comunque, a Farabolafoto, titolare dell'Archivio Farabola) sono stati contestati dall'attore, che si è offerto di provare con ulteriori strumenti istruttori (prove orali) che i rapporti commerciali intercorsi con i predetti utilizzatori della Fotografia concernevano, appunto, la sola autorizzazione alla pubblicazione della stessa;
- c) tuttavia – come già, evidentemente, ritenuto in sede istruttoria - si tratta di questione che non merita approfondimento alla luce del valore assorbente dell'eccezione di decadenza ex art. 92 L.A., che il Collegio reputa fondata alla luce della preliminare valutazione della natura non "artistica" in senso proprio della Fotografia in discussione e quindi dell'infondata pretesa del sig. Minischetti di godere in proposito di una tutela "autorale" ex art. 2, numero 7, L.A; premesso, invero, che in mancanza del sistema di registrazione, i requisiti di accesso alla protezione in questa materia vanno di volta in volta accertati, e spetta a chi vanta la protezione dimostrare l'esistenza dei requisiti di accesso, si osserva:
  - l'attore rivendica il carattere creativo dell'opera oggetto della domanda '*in quanto espressione di lavoro intellettuale e di raffinata capacità tecnica*', alla luce della composizione e realizzazione dell'immagine ("*nella foto si vede unicamente un pezzo di taxi giallo e, sullo sfondo, l'immagine volontariamente sfocata di una metropoli libera di auto e persone per evitare elementi di disturbo alla persona ritratta in primo piano. L'espressione tranquilla e sorridente suggerita dall'autore, rivela una giovane donna cura di sé ed a proprio agio in città mentre accenna a muoversi. Le foto del servizio non sono foto di moda, ma immagini di una giovane che farà l'attrice e gioca a fare la star seguendo l'indicazione dell'autore in tutti gli elementi necessari alla risultato voluto*");

- tuttavia nulla di quanto sottolinea l'attore vale a conferire allo scatto valore diverso ed ulteriore rispetto a quello di una "semplice fotografia" di moda, ben riuscita, per la competenza di un fotografo professionista adeguatamente equipaggiato; non si tratta dunque di una rappresentazione originale e creativa del fotografo, volta ad esprimere qualcosa di ulteriore e diverso rispetto allo scopo di riprodurre la realtà ritratta (l'immagine di una bella ragazza che interpreta il ruolo della modella, indossando capi d'abbigliamento per la stagione estiva); secondo la giurisprudenza formatasi sul punto il "carattere creativo" delle opere fotografiche richiede necessariamente un'attività intellettuale preminente rispetto alla mera abilità tecnica di un fotografo, che si ravvisa quando la modalità di riproduzione del fotografo trasmette *un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un'opera tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto*<sup>1</sup>, ovvero *"esprime in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la persona dell'autore, dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall'oggetto o dal soggetto riprodotto"*<sup>2</sup>;
- la Fotografia è volta a riprodurre semplicemente l'immagine di Ylenia Carrisi così come appare, in funzione della sua destinazione a corredo illustrativo ad un servizio giornalistico, come emerge dallo stesso articolo estratto da "Oggi Estate" (prodotto dall'attore sub docc. 11A e 11B) dal titolo "Ylenia carrisi lancia la sfida della moda-estate 1991"; destinazione che, a maggior ragione, conferma che la Fotografia è stata scattata in modo seriale insieme a molte altre, come accade normalmente per questo tipo reportage;

stante il carattere non artistico della fotografia, ai sensi degli art. 87 e ss. L.A., la stessa gode di una protezione da c.d. 'diritto connesso' (ex art. 88 co. 1 l.a.) con contenuto e durata meno ampi rispetto al diritto di autore, che, per quanto qui rileva, è limitata nel tempo a 20 anni dalla data di "produzione della fotografia" (art. 92 L.A.): risulta certo in atti – né l'attore l'ha mai contestato - che la foto di cui l'attore contesta l'utilizzo abusivo in data 3 novembre 2011, è stata scattata in data anteriore al 2 novembre 1991: invero proprio dai doc. 11A e 11B risulta che le foto sono state scattate per un servizio che riguardava la moda dell'estate 91, quindi certamente più vent'anni prima dell'utilizzo contestato;

essendo caduta, dunque, in pubblico dominio la Fotografia non gode più di tutela sotto il profilo patrimoniale;

- d)** quanto al diritto morale -nella fattispecie asseritamente leso in ragione della mancata indicazione della paternità della fotografia da parte di Italiaonline - si osserva che, anche a voler seguire l'orientamento giurisprudenziale che riconosce anche all'autore della fotografia *semplice* un diritto morale c.d. connesso (o quantomeno un diritto di paternità) in base al principio generale per cui ogni individuo ha diritto alla paternità delle proprie azioni, o, comunque sulla base di un'analisi sistematica degli artt. 87 e ss. L.A., nella specie non sussisterebbero i presupposti in concreto per il riconoscimento di tale diritto: invero la menzione dell'autore deve essere fatta conformemente alle "forme di uso" (cui fa riferimento l'art. 8, comma 1, L.A.) ovvero alla modalità divenuta di uso

<sup>1</sup> Cfr. Trib. Roma, 2 agosto 2003, pubblicata in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com), nello stesso senso anche Trib. Milano, 24 settembre 2009, pubblicata in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com), nonché Trib. Milano, 7 luglio 2011, pubblicata in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

<sup>2</sup> Trib. Milano, 7 luglio 2011, pubblicata in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).



comune poiché convenzionalmente adottata in un determinato settore di riferimento, il che implica anche che - conformemente ad alcune forme d'uso - l'autore possa non essere affatto indicato, senza che ciò violi il suo diritto morale; con specifico riferimento al caso di specie - che riguarda la pubblicazione da parte di Italiaonline della informazione sulla partecipazione di Romina Power alla trasmissione televisiva tedesca sul tema della scomparsa della figlia Ylenia, con la pubblicazione di immagini a corredo, senza indicazione dei fotografi - le *forme d'uso* consolidate non prevedono la menzione del fotografo, come si evince dalla cospicua produzione (sub docc. 9 – 42) effettuata in causa dalla convenuta, che concerne una raccolta esemplificativa di numerosi esempi di forme d'uso adottate nel settore della pubblicazione di informazioni online e cartacee: in nessun caso la fotografia è accompagnata dalla menzione del nome del fotografo; talvolta è menzionata la sola fonte di pubblicazione da cui proviene la foto, come avviene anche nel caso di specie, ove Italiaonline ha indicato la fonte di pubblicazione del frammento attraverso il logo della emittente televisiva tedesca Securitel (visibile in alto a sinistra nel doc. 3 di parte attrice);

peraltro, come osserva la convenuta, in un caso siffatto vale richiamare l'orientamento giurisprudenziale che reputa che la mancata indicazione dell'autore nell'utilizzazione dell'opera non comporta necessariamente una violazione del *diritto di paternità* o del diritto morale d'autore, che si reputa violato soltanto dal disconoscimento di questa paternità: “...*la mancata indicazione dell'autore di un'opera fotografica (nella specie: pubblicata sul sito di un'agenzia di stampa) non integra di per sé una violazione del diritto morale d'autore del fotografo, perché non comporta per ciò solo una contestazione della paternità del fotografo ed una sua attribuzione all'utilizzatore*”<sup>3</sup>; anche sotto questo ulteriore profilo le pretese dell'attore, che sul punto peraltro nulla ha argomentato in replica, sono risultate infondate.

\*

**Spese.** Le spese seguono la soccombenza, onde l'attore va condannato a rifondere quelle sostenute da parte convenuta che si liquidano, in considerazione delle tariffe e dell'impegno difensivo in concreto profuso, in euro 4.800,00 per compensi, oltre 15% sui compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge. Va respinta invece la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non potendosi ravvisare nella fattispecie i presupposti della temerarietà della lite.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, Sezione specializzata in materia di impresa – A così decide:

- a) **respinge** la domanda dell'attore Giovanni Minischetti nei confronti di Italiaonline s.p.a. ( già Matrix s.p.a.);
- b) **condanna** Giovanni Minischetti a rifondere in favore di Italiaonline le spese di lite liquidate in euro 4.800,00, per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie CPA e Iva come per legge.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 19.5.2016

Il Giudice Relatore

dott. Alessandra Dal Moro

Il Presidente

dott. Paola Maria Gandolfi

<sup>3</sup> Trib. Firenze, 28 aprile 2015, in AIDA 2015, II.88; in modo del tutto conforme di recente Trib. Milano n. 940/2016 pubbl. il 22/01/2016 est. Tavassi; “Seppure si volesse ritenere nella specie sussistente il diritto morale ad essere riconosciuto autore ai sensi dell'art. 20 l.d.a., non può essere trascurato che una parte della giurisprudenza (Cassazione 4723/2006, ripresa più di recente dal Tribunale di Roma, sent. 25 gennaio 2012) ha rilevato come il diritto morale di paternità dell'opera ex art. 20 l.d.a. possa dirsi violato nel solo caso di disconoscimento di questa paternità e cioè dall'attribuzione della stessa a soggetto diverso dall'autore, e non anche dalla omessa menzione del nome dell'autore, che di per sé non mette in discussione la sua paternità”.